



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 30/06/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. 18 del 2020, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PELIZZONI FLAVIO - Sindaco	Sì
2. BACCHETTA SANDRA - Consigliere	Sì
3. BARBAGLIA ANNA - Assessore	Sì
4. COLOMBO TOMMASO - Assessore	Sì
5. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere	Sì
6. LOPEZ MICHELE - Consigliere	Sì
7. MASTROIANNI CINZIA - Consigliere	Sì
8. ROLLINI ALBERTO - Assessore	Sì
9. VICARI CESARE - Presidente	Sì
10. DEL CONTE ROBERTO - Consigliere	Giust.
11. BARATELLI MICHELA - Consigliere	Giust.
12. GIAIME DANIELE - Consigliere	Giust.
13. GNEMMI MICHELA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor TRANCHIDA ROSANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VICARI CESARE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato. Si dà atto che il Sindaco è nella sede municipale. Si dà atto che la piattaforma utilizzata, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente del Consiglio e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è GoTomeeting

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente con i poteri del Consiglio Comunale 57 del 18/09/2020 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l’anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n.22 in data odierna;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data odierna, che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha previsto inoltre la disciplina delle agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito effetti negativi sulle proprie attività, anche in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una limitazione dello sviluppo della propria attività;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Inverio e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo complessivo di Euro 484.246,44 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 269.410,22 e parte fissa pari a € 214.836,21, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe nel rispetto del limite di crescita è pari ad € 475.136,49 - di cui parte fissa € 221.523,04 e parte variabile € 253.613,45, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di € 2.140,00 di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al

comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5,00%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

CONSIDERATE CHE ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti:

1. l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4b Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
2. i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

RITENUTO ripartire l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b allegato 1 del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la quantità attribuita alle utenze non domestiche.

RITENUTO opportuno fissare, per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valore medio rispetto a quanto proposto nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999;

RITENUTO opportuno fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in modo differenziato tra le varie categorie, al fine di mantenere per quanto possibile una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie.

RITENUTO INOLTRE avvalersi anche per l'anno 2021 per le seguenti categorie:

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- Bar, caffè pasticceria;
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

dell'applicazione della riduzione del 50% (ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) al valore dei coefficienti minimi previsti dalle tabelle 3b e 4b allegate al DPR 158/1999 per mantenere una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie in relazione alla effettiva produzione di rifiuti tenuto conto anche del nostro contesto territoriale; mentre vengono applicati coefficienti massimi per tutte le altre categorie;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 allegato alla presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

Introduce il Presidente del Consiglio il quale espone il dispositivo della proposta di deliberazione.

Interviene il Sindaco: recepiamo una variazione della tariffazione in conseguenza di variazioni della normativa, in quanto cambiano le metrature utili delle attività produttive. Viene operata una distinzione tra rifiuti domestici e non domestici, mentre vengono meno gli assimilati. Prima una parte dei rifiuti aziendali era assimilata al domestico, adesso è rifiuto speciale e va smaltito dall'azienda stessa.

L'incremento del costo medio è basso, non è facile dire quale sia l'aumento pro capite perchè ci sono diversi parametri da considerare, ma comunque non superiore a trenta centesimi mensili.

Di contro qualche azienda, per le diverse regole imposte dalla normativa, ha avuto riduzioni significative.

Ci tengo a dire che il nostro servizio funziona bene, con una raccolta differenziata che supera l'80% e inoltre siamo l'unico comune della zona che garantisce tutti i servizi sugli ingombranti

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

DELIBERA

1) Di determinare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI):

A) Ripartizione dei costi fissi secondo le seguenti percentuali Utenze Domestiche 62%

Utenze non domestiche 38%;

B) Indice di incidenza dei rifiuti non domestici pari al 29%;

C) UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb

Numero componenti il nucleo familiare	Quota fissa Ka	Quota Variabile Kb
1	0.84	0,80
2	0.98	1.60
3	1.08	2.05
4	1.16	2.60
5	1.24	3.25
6 o più	1.30	3.75

D) UTENZE NON DOMESTICHE coefficienti Kc e Kd

Categorie	Attività	Kc	Kd
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.51	4.20
102	Campeggi, distributori carburanti	0.80	6.55
103	Stabilimenti balneari	0.63	5.20
104	Esposizioni, autosaloni	0.43	3.55
105	Alberghi con ristorante	1.33	10.93
106	Alberghi senza ristorante	0.91	7.49
107	Case di cura e riposo	1.00	8.19
108	Uffici, agenzie	1.13	9.30
109	Banche, istituti di credito e studi professionali	0.58	4.78

110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.11	9.12
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.52	12.45
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1.04	8.50
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.16	9.48
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,42	19,84
117	Bar, caffè, pasticceria	1,82	14,91
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,55
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	24,86
121	Discoteche, night club	1,64	13,45
122	Bed and breakfast	0,91	7,49

2) Di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1 componente	0,36936	39,03985
2 componente	0,43093	78,07971
3 componente	0,47490	100,03962
4 componente	0,51008	126,87952
5 componente	0,54525	158,59940
6 o più componenti	0,57164	182,99931

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie	Attività	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile
------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------------

			€/mq
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,82202	0,71933
102	Campeggi, distributori carburanti	1,28944	1,12182
103	Stabilimenti balneari	1,01543	0,89060
104	Esposizioni, autosaloni	0,69307	0,60801
105	Alberghi con ristorante	2,14369	1,87198
106	Alberghi senza ristorante	1,46674	1,28281
107	Case di cura e riposo	1,61180	1,40270
108	Uffici, agenzie	1,82133	1,59281
109	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,93484	0,81867
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,78910	1,56198
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,44994	2,13231
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,67627	1,45580
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,86969	1,62364
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,46674	1,28453
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,75686	1,52773
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,90056	3,39800
117	Bar, caffè, pasticceria	2,93348	2,55364
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,83608	3,34833
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,20680	3,66689
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,88375	4,25777

121	Discoteche, night club	2,64335	2,30358
122	Bed and breakfast	1,46674	1,28281

3) Di dare atto che:

A) la determinazione delle tariffe come sopra indicate garantisce il rispetto delle entrate tariffarie massime applicabili in considerazione del limite di crescita pari ad € 475.136,49 - di cui parte fissa € 221.523,04 e parte variabile € 253.613,45, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di € 2.140,00 di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIcosì come definito nel piano finanziario per l'anno 2021 approvato in data odierna;

B) sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota del 5%.

4) Di applicare le riduzioni per l'emergenza COVID deliberate ed inserite nel proprio atto di approvazione del Regolamento TARI in data odierna;

5) di pubblicare le aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.9	n.0	n.9	n.9	n.0

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Firmato digitalmenteVICARI CESARE

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
TRANCHIDA ROSANNA MARIA
